

Carrara, 12 aprile 2016  
prot. 87/16

**OGGETTO: Rif. Avviso per l'acquisizione di disponibilità da parte di soggetti pubblici o privati alla realizzazione della progettazione, senza oneri a carico della Provincia di Massa-Carrara, relativa ad interventi di ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 nel Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla circolazione stradale attualmente in vigore.**

In data 03.04.2016 lo scrivente Ordine apprendeva dai giornali e dal sito web della Provincia di Massa Carrara l'iniziativa promossa da codesta Amministrazione: ad oggetto "Avviso per l'acquisizione di disponibilità da parte di soggetti pubblici o alla realizzazione della progettazione, senza oneri a carico della Provincia di Massa-Carrara, relativa ad interventi di ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 nel Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla circolazione stradale attualmente in vigore", datato 01.04.2016". Avendo successivamente esaminato l'avviso pubblico, ne sono scaturite le considerazioni che seguono.

Le finalità della procedura, come riportati nel relativo avviso, consiste nel ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di uno o più soggetti idonei a realizzare la progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, senza oneri a carico dell'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, degli interventi di ripristino sulle SP n. 72 e 73 nel Comune di Fosdinovo. La viabilità in questione è attualmente interessata da ordinanze di limitazione alla circolazione stradale, emanate a seguito dei dissesti presenti su tale viabilità.

L'avviso è rivolto a soggetti - ente pubblico, associazione, impresa - abbia interesse ad effettuare la progettazione in modalità completamente non onerosa per l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, impegnandosi a fornire la stessa su supporto digitale e cartaceo, timbrata e firmata da professionista abilitato, come sarà stabilito in apposita convenzione da stipularsi successivamente agli esiti del suddetto avviso e impegnandosi a non avere nulla da pretendere a qualunque titolo dall'Amministrazione Provinciale o da altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

Tale avviso è da considerarsi in primo luogo offensivo della dignità professionale di coloro che sono abilitati alla progettazione ed in contrasto con tutti i principi cardini, nazionali ed europei, che sovrintendono all'affidamento di pubblici incarichi nonché con la legislazione nazionale che disciplina la materia.

Il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001, che disciplina la materia dei presupposti per gli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, prevede fra i fondamenti per **il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso**; unitamente alla norma citata, le norme del codice civile sulle prestazioni professionali ( artt. 2229 e segg. ) e le norme sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, **stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (art. 36) della remunerazione del lavoro.**

A rafforzare tale principio concorrono nello specifico le norme che disciplinano le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione, coordinamento e collaudo nel campo dei contratti pubblici (artt. 90 e segg. del D.Lgs 163/2006 s.m.i ).

L'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive attivate dalle pubbliche amministrazioni, può costituire una violazione del principio stesso della libera concorrenza a cui è coesistente il confronto comparativo fra offerte di tipo economico.

Oltremodo verrebbe anche inevitabilmente leso il principio costituzionale del "buon andamento della pubblica amministrazione" declamato dal primo comma dell'art.97 della Carta Costituzionale, nel momento in cui la stessa amministrazione, annullando il compenso consentirebbe di **abbassare il livello di qualità delle offerte** con conseguente compromissione dei requisiti di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica, per non tacere di eventuali breccie corruttive che potrebbero crearsi proprio per l'assenza del fattore economico.

Si osserva che l'offerta gratuita di incarichi esterni a beneficio di pubbliche amministrazioni è da ritenersi vietata anche dal **divieto di concorrenza sleale** che, sancito dall'art. 2598 codice civile nei rapporti fra aziende, si applica anche nei rapporti fra professionisti, non solo perché il diritto dell'Unione europea non fa differenza fra aziende e liberi professionisti, ma anche perché il codice civile prevede all'art. 2601 che: "quando gli atti di

Provincia di Massa Carrara

p.c. Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara

Collegio dei Geometri di Massa Carrara

CNAPPC

concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria”.

La gratuità, inoltre, della prestazione costituirebbe un indebito arricchimento da parte della amministrazione stessa.

In ragione delle specificate motivazioni, la categoria professionale rappresentata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Massa Carrara contesta in modo netto la posizione assunta da codesta Amministrazione e

### INVITA

**A RITIRARE E MODIFICARE IN AUTOTUTELA, L'AVVISO PUBBLICO IN QUESTIONE, PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA PREVISTA PER IL 16.04.2016.**

L'Ordine degli Architetti di Massa Carrara **si riserva COMUNQUE di sottoporre la questione ad ANAC, alla Procura regionale della Corte dei Conti oltre che al CNAPPC.**

Per l'Ordine degli Architetti PPC di Massa Carrara  
Il Presidente  
arch. Arturo Giusti

